

# POLITICA WHISTLEBLOWING

Certiquality (CQY in breve) incoraggia i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e gli Stakeholders in generale a segnalare, in buona fede, qualsiasi comportamento – commissivo o omissivo – posto in essere all’interno della Società o nei rapporti con essa, che violi (o induca a violare) le normative applicabili, i propri valori, le proprie policy e procedure, o che possa causare un danno economico o reputazionale a CQY stessa.

Nella gestione delle segnalazioni CQY si impegna a rispettare i principi di riservatezza, imparzialità e proporzionalità, a riconoscere la buona fede dei segnalanti e a garantirne l’anonimato.

CQY non accetta alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione – effettiva o tentata – nei confronti dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni.

CQY adotta un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) che è conforme alle novità normative introdotte dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. “Decreto Whistleblowing”) e alle Linee Guida approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, pubblicata in GURI n. 172 del 25 luglio 2023.

Il processo di gestione delle segnalazioni è descritto in una specifica procedura che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 di CQY.

#### **Destinatari** delle segnalazioni possono essere

- i vertici aziendali;
- i dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano, a qualunque titolo, per CQY
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci;
- chiunque, a qualunque titolo, sia in relazione d’interessi con CQY, anche in assenza di un rapporto di lavoro o di qualsiasi altro rapporto giuridico con la società.

#### **Segnalanti** possono essere:

- lavoratori subordinati di CQY;
- lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso CQY;
- collaboratori, fornitori, subfornitori e dipendenti di questi, che operano con/per CQY;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso CQY;
- stagisti tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso CQY;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

### Oggetto di segnalazione:

- Le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, della normativa dell'Unione europea indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e delle disposizioni nazionali, relative ai seguenti settori:
  - a) appalti pubblici;
  - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
  - d) sicurezza dei trasporti;
  - e) tutela dell'ambiente;
  - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - h) salute pubblica;
  - i) protezione dei consumatori;
  - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (ad es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti (sono comprese, ad esempio, le pratiche abusive definite dalla Corte di Giustizia dell'UE, tra le quali operare sul mercato in posizione dominante).

Avendo CQY adottato il MOG 231, sono altresì segnalabili le violazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente che consistono in:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- Atti o comportamenti in violazione di quanto previsto all'art. 26 Codice Pari Opportunità ed eventuali comportamenti illeciti riconducibili a molestie sul luogo di lavoro
- Violazioni del MOG 231, delle procedure interne adottate da CQY, nonché violazioni dei principi e/o delle norme di comportamento indicate nel Codice Etico.

### Modalità di segnalazione

Per l'invio e la gestione delle segnalazioni CQY implementa una piattaforma informatica dedicata, che costituisce canale preferenziale per l'invio delle segnalazioni.

La segnalazione può essere presentata anche tramite lettera, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza nominato ex d.lgs. n. 231/2001, inviata presso Certiquality Srl Via G. Giardino 4 20122 Milano, C.A. Presidente dell'Organismo di Vigilanza adottando la seguente modalità. E' necessario che la segnalazione

venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione all'indirizzo sopra indicato. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

### **Riservatezza**

Tutti i soggetti coinvolti nel Processo Whistleblowing hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni ricevute, nonché di qualsiasi altro elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati sulla base della normativa vigente.

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, anche quando la segnalazione avvenga in forma orale.

### **Gestione della segnalazione**

CQY ha individuato nell'Organismo di Vigilanza di CQY la figura deputata a ricevere e gestire le segnalazioni, idonea a ricoprire il ruolo in ragione delle sue competenze professionali. L'OdV, soggetto esterno alla società, possiede, infatti, i requisiti di autonomia richiesti dalla normativa, intesi come imparzialità e indipendenza, e si considera idoneo a garantire un livello adeguato di tutela della riservatezza ex D.lgs. 24/2023.

L'OdV funge da interlocutore nei confronti del segnalante il quale è tenuto a:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni;
- dare corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- in caso di richiesta di incontro da parte del soggetto segnalante, ad incontrare, nel minor tempo possibile ed entro i limiti dell'organizzazione aziendale, il soggetto medesimo.

All'OdV non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti; qualora le indagini portino a ritenere necessaria una sanzione disciplinare nei confronti del segnalato, l'OdV informa la funzione competente in CQY affinché valuti il provvedimento più adeguato, da applicare nel rispetto della disciplina lavoristica e della contrattazione collettiva di lavoro applicata dalla Società.